ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO E VALLO DI DIANO
Allegato alla DELIBERA C.D. n.
N. 016 del 19 SET. 2013
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Romualdo Gregorio

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE
del C[illegible] DI DIANO
All[illegible]
N. 016 19 SET. 2013
Il Funz[illegible] Amm.vo
Dott. Collazzo Gregorio

Art. 1 - Natura Giuridica

1. L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto a vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Vallo della Lucania (SA). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.
3. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2 - Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.181 del 4.8.1995, sul territorio delle Aree Contigue, perimetrate con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000 (B.U.R.C. n. 32 del 3 luglio 2000), sull'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.10.2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 81 del 08.04.2010 e sull'Area Marina Protetta di "Santa Maria di Castellabate", istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.10.2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 81 del 08.04.2010.
2. Eventuali modificazioni introdotte alle perimetrazioni di cui al precedente comma comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione delle competenze territoriali dell'Ente Parco.

Art. 3 - Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
 a) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione del "paesaggio storico – agrario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno del Parco;
 b) la tutela del paesaggio;
 c) la promozione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro silvo pastorali, enogastronomiche, artigianali, turistiche;
 d) La promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinari nonché di attività ricreative e sportive;
 e) lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, coerenti con le peculiarità ambientali, sostenute da un'adeguata rete di centri di accoglienza ed informazione;
 f) l'organizzazione e la gestione di sistemi di mobilità sostenibile anche mediante l'acquisizione diretta di concessioni per il trasporto e l'acquisto di mezzi adeguati;
 g) l'istituzione di marchi di qualità ambientali atti a contraddistinguere servizi e prodotti dell'area Parco;
 h) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idro – geologici;

i) la conduzione e/o l'acquisto di terreni, la promozione e gestione di attività produttive compatibili, l'applicazione di metodi di agricoltura biologica;
j) la tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali per la conservazione e la valorizzazione delle specificità geomorfologiche biogenetiche della flora e della fauna;
k) azioni volte a determinare un miglioramento della qualità della vita all'interno del territorio del Parco;
l) lo svolgimento di operazioni commerciali anche mediante l'acquisizione diretta di licenze e /o altre concessioni autorizzative, anche attuate a mezzo commercio elettronico, finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali, delle ricette tipiche, dei beni di ricordo turistico;
m) la valorizzazione del territorio del Parco e delle produzioni locali anche con partecipazione a fiere, mostre, iniziative di carattere promozionale o attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche, ricreative, sportive;
n) la difesa della tipicità, delle tradizioni, della cultura locale;
o) il sostegno all'associazionismo locale e alle società locali senza scopo di lucro;
p) la gestione diretta di attività di localizzazione e organizzazione turistica per i propri fini;
q) favorire il risparmio energetico, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di impianti di trattamento di reflui, depurazione dell'acqua e dell'aria, e di servizi e strutture di carattere turistico - naturalistico;
r) favorire l'agevolazione, anche in forma di cooperativa, di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro – silvo – pastorale;
s) la promozione e/o gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
t) il ripristino di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici, restauro delle preesistenze edilizie storiche e tradizionali;
u) gli interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco;
v) l'organizzazione, anche d'intesa con le Università, Regione Campania, la Provincia di Salerno ed altri Enti di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del Parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali - escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5 punto 1 del D.P.R. istitutivo;
w) favorire la priorità di concessione di finanziamenti U.E., statali e regionali anche a favore di Enti Locali e privati per la realizzazione di interventi, impianti, opere e per la realizzazione di iniziative relative alle categorie riportate nell'art.7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco, così come individuato nel comma 5 punto 1 del D.P.R. istitutivo;
x) concessione contributi e borse di studio per favorire la ricerca e l'approfondimento
y) delle conoscenze utili alla realizzazione delle finalità del Parco;

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano del Parco, il Regolamento ed il Piano Pluriennale Economico e Sociale previsti dagli articoli 11, 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed attiva procedure per la definizione di intese ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.° 616 e dell'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.° 267, anche ai fini della piena applicazione

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIAN
Allegato alla Deliberazione
N. 016 del 19 SET 2013

delle misure di incentivazione previste dall'articolo 7 della Legge 6 dicembre 1991 n.° 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" con il simbolo approvato dal Consiglio direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, escluso l'uso che della denominazione potrà essere fatta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

Art. 5 - Organi

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delib. n.
N. 018 del 19 SET. 20
Dott. Amilcare Gregori

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 a) il Presidente;
 b) il Consiglio Direttivo;
 c) la Giunta esecutiva;
 d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 e) la Comunità del Parco.
2. Gli organi dell'Ente Parco, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica 5 anni, secondo le previsioni dell'art. 9, comma 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, così come modificato dal comma 8 dell'art. 11-quartedecies della Legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Art. 6. Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Presidente della Regione Campania.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività e sovrintendendo al loro funzionamento.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
5. Il Presidente, in base agli indirizzi programmatici delineati dal Consiglio Direttivo, impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva:
 - definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;

- assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.

6. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
7. Il Presidente non può revocare, riformare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel caso di urgenza la contestazione può essere omessa.
8. il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo, decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, dalla richiesta del Ministro dell'ambiente per le designazioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. n. 394/91. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.

Art. 7 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall'Art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.
3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può chiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.
5. Quaiora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio direttivo

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D. n.
N. 018 del 19 SET. 2013
Il Funzionario Firmato
Dott. Rolando Gregorio

2. Nella prima adunanza, il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, e la Giunta Esecutiva.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla del. 19 SET. 2013
N. 018 del
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Tullio Gregorio

1. Il Consiglio direttivo è convocato:
 a) dal Presidente in carica;
 b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 c) per deliberazione della Giunta esecutiva.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alla lettera b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato nel rispetto della normativa vigente e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
 - almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.
7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri
8. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede legale dell'Ente Parco.

Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi.
4. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano la materia.
2. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, ed una Giunta Esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente.
3. La competenza del Consiglio direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
 a) delibera lo statuto dell'Ente Parco ed ogni sua revisione, sentita la Comunità del Parco;
 b) elegge nelle modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
 c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 e) delibera le proposte di pianta organica e ogni sua revisione;
 f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
 g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco previsto dall'Art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
 h) indica i criteri per la predisposizione del Piano del Parco di concerto con la Comunità del Parco e delibera sulla proposta di piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
 i) esprime motivata valutazione sulla proposta di piano pluriennale economico e sociale di cui all'Art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco;
 j) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

ENTE PARCO NAZIONALE del CILENTO e VALLO DI DIAN
Allegato alla Delib. di C.D. N. 018 del 19 SET. 20

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIA
Allegato alla deliberazione di C.D. n.
N. 018 del 19 SET 20
Il Funzionario
Dott.ssa Grego

k) approva il regolamento di organizzazione della Comunità del Parco;
l) interviene, qualora lo ritenga opportuno e necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Segretario e dal funzionario incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia.
4. Le deliberazioni sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Albo dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali siano previsti termini diversi.
5. Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle qualità e capacità personali.

Art. 15 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Ente Parco è eletto dal Consiglio direttivo, nel corso della prima adunanza, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a votazione palese, ed è scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsto per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze

1. La Giunta Esecutiva è composta da:
 a) Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 b) due membri del Consiglio direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto. Alla Giunta compete:
 a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO E VALLO DI DIANO
Allegato alla Delib. C.D.
N. 018 del 19 SET. 2013
Il Segretario
Dott. Rosario Gregorio

b) l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del Consiglio direttivo.
c) l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.

3. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno due terzi degli stessi, con le modalità previste dal presente articolo. L'elezione della Giunta esecutiva avviene in seduta pubblica a votazione palese con voto limitato ad un nominativo;
2. Sono eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. I membri elettivi della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta esecutiva con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti; la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e per motivi di urgenza, la Giunta esecutiva è convocata con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente;
3. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I membri della Giunta esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il voto contrario del Consiglio direttivo su una proposta della Giunta esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D. n.
N. 018 del 19 SET. 2013
Dott. Romano Gregorio

Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti la Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 16 e 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta esecutiva.
3. In caso di vacatio funzionale, le funzioni della Giunta esecutiva sono assunte dal Presidente.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'Art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici e sulla base del Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco approvato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente .
2. Il Collegio dei Revisori esprime il parere sulle delibere di adozione o di modificazione dello statuto, dei regolamenti e delle piante organiche, in quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Presidenti delle Regioni e delle Province interessate.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
 a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di un nominativo;
 b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Campania e vigila sulla sua attuazione;
 c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla [illegible] 19 SET. 2015
N. 018
Il Funzionario Amministrativo
Segretario

d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
e) esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
f) esprime parere obbligatorio, sullo statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
g) esprime il proprio parere obbligatorio su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo;
h) adotta il proprio regolamento di organizzazione della Comunità;
i) partecipa ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio direttivo.

2. I pareri vengono espressi dalla Comunità del Parco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 25 - Indennità

1. Al Presidente dell'Ente, al Vice - Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica, ed i rimborsi spesa nel rispetto della normativa vigente.
2. Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ove non dipendenti od amministratori dell'Ente Parco, spetta un gettone di presenza, la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo, ed il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 26 - Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'Art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 b) esercita le funzioni di direzione previste dalla legge;
 c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna quali, tra gli altri, contratti, fideiussioni, convenzioni, incarichi, attività commerciali promosse e/o gestite dall'Ente medesimo;
 c) esercita eventualmente in nome e per conto dell'Ente, ad avvenuto espletamento di idonea istruttoria disposta dagli uffici dell'Ente ed in rapporto alle disponibilità economiche allo scopo destinate, l'opzione prevista dall'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle norme del Piano del Parco in merito al diritto di prelazione;
 d) adotta gli atti di gestione ed inquadramento del personale, anche temporaneo, ivi incluse le relazioni sindacali;
 e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e/o demandategli dai regolamenti;
 f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi;

del CILENTO VALLO DI DIANO
N. 018 19 SET. 2013

g) esprime, anche unitamente ai "titolari dei centri di responsabilità", ove nominati, il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
h) provvede all'assunzione dei collaboratori temporanei che si rendano necessari all'attività dell'Ente nei limiti delle compatibilità economiche dell'Ente medesimo;
i) nomina e presiede le commissioni di gara e di concorso;
j) attribuisce gli incarichi ai professionisti relativamente ad opere ed attività che rientrino negli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dal Presidente o dalla Giunta esecutiva e sottoscrive i relativi disciplinari di incarico;
k) rilascia, in proprio o avvalendosi del "titolare del centro di responsabilità", allo scopo nominato, il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base dell'istruttoria tecnica predisposta dagli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità del Piano del Parco, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure stabilite dalla vigente disciplina di legge.
l) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente.

3. Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dall'Ente.

Art. 27 - Pianta organica

1. La Pianta Organica dell'Ente Parco è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che l'approva d'intesa con il/i Ministero/i competente/i;
2. La Pianta Organica è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco.

Art. 28 – Personale

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato alle aree, ai servizi ed agli uffici competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice- direzione sono affidate ad funzionario di grado più elevato.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma rimane disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
4. Il Direttore può attribuire ai dipendenti dell'Ente parco in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.138 del R.D. 13 giugno 1931, n.773 poteri di sorveglianza in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti doveri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.
5. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo - forestale e nel rispetto

della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

6. In relazione ai problemi specifici nei settori di attività a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, possono essere conferiti incarichi ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.° 165 del 30.03.2001, ovvero nominati appositi comitati di consulenza ai sensi dell'art. 9 comma 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 - Corsi di formazione professionale

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da apposite strutture.

Art. 30 – Tutela dei diritti

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Direttore, ai dipendenti, nel caso di implicazioni in procedimenti giudiziari che discendano dall'espletamento delle attività da loro prestate per il Parco, mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile, la tutela giudiziaria, gli infortuni dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

ENTE PARCO NAZIONALE del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D. n.
N. 016 del 19 SET. 201
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Rosaria Gregori

Art. 31 - Regolamento del Parco

1. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con la Regione e previo parere degli Enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.
2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli enti componenti la Comunità del Parco.
4. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 32 - Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
 a) Il Consiglio direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano alla Comunità del Parco che partecipa alla loro definizione;

b) entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui alla lett. a), nonché dei criteri e finalità della legge 6 dicembre 1991 n.394; contestualmente la Comunità del Parco avvia l'elaborazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art.14 della legge 6 dicembre 1991, n394. Il Piano è predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi Organi, in base ai criteri ed alle finalità della legge 6 dicembre 1991 n.394;
c) Il Consiglio direttivo delibera sulla proposta di Piano predisposto dall'Ente;
d) La Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano deliberato dal Consiglio Direttivo;
e) Il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione Campania che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.

3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, dei Comuni, delle Comunità Montane, della Comunità del Parco, della Regione Campania e della Provincia di Salerno in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
4. Di tale deposizione è data notizia sul B.U.R.C della Regione Campania e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazione scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere.
6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 6, la Regione Campania si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n.394.
7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
8. Il Piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
9. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni Pubbliche e dei Privati.
10. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 33 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessione o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art.13 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Piano pluriennale economico e sociale

1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo.
3. La definitiva adozione del Piano di cui al citato art. 14, comma 2, è deliberata previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla deliberazione C.D./C.E.
N. 018 del 19 SET. 2013
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Raffaele Gregorio

4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è approvato dalla Regione Campania nei modi e con le forme di cui all'art.14, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n.394, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
6. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente Parco e Regione Campania la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
7. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 35 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel territorio di competenza ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti e le norme del Piano del Parco.
2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica.
3. L'Ente può, altresì, prevedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio all'uopo destinate, l'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro - silvo - pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e conformemente alle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in applicazione al disposto di cui all'art.15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. Il regolamento di cui all'Art. 31 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Art. 36 - Entrate dell'Ente

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio preventivo annuale, le sue variazioni ed il conto consuntivo nei termini previsti dalle normative in materia.
3. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
 b) i contributi della Regione e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
 c) i contributi di altri Enti pubblici;
 d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 f) gli eventuali redditi patrimoniali;
 g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi, e quelli derivanti dall'art. 4 del presente Statuto;
 h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e V. DIANO
Allegato alla delibera di C.D.
N. 016 del 19 SET. 20
Il Funz. Amm.vo

4. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previsti dagli artt. 16 e 37 della Legge 6 dicembre 1991, n.° 394.

Art. 37 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 38 – Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta"

1. All'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Ente gestore) è affidata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrata dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la gestione dell'Area Marina Protetta di **"Costa degli Infreschi e della Masseta"**, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.10.2009., pubblicato sulla G.U.R.I. n. 81 del 08.04.2010.
2. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta, le attività consentite in ciascuna zona, la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività sono contenute nel *"Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta"*, approvato con decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 28.07.2009 e nel "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta", proposto dall'Ente gestore e adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 39 – Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate"

1. All'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Ente gestore) è affidata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrata dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la gestione dell'Area Marina Protetta di **"Santa Maria di Castellabate"**, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.10.2009. , pubblicato sulla G.U.R.I. n. 81 del 08.04.2010.
2. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta, le attività consentite in ciascuna zona, la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività sono contenute nel *"Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate"*, approvato con decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

ENTE PARCO NAZIONALE del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delib. C.E. n.
N. 018 del 19 SET. 201

del Mare n. 220 del 28.07.2009 e nel "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta", proposto dall'Ente gestore e adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 40 - Aree contigue

1. Per il conseguimento di cui all'art.32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari all'intesa. 2. L'Ente Parco partecipa altresì con la Regione e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al comma 1.

Art. 41- Partecipazione, Trasparenza e Performance

1. L'Ente Parco favorisce la partecipazione ed assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato; promuove la partecipazione dei cittadini e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, relativi al rispetto della legalità ed alla corretta applicazione delle norme di tutela, attuate anche per il tramite di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.
3. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco sul sito web istituzionale è presente un'apposita sezione da destinare ad Albo Pretorio on line, nella quale sono pubblicati tutti gli atti previsti dalla normativa vigente.
4. L'Ente Parco è dotato di adeguate attrezzature informatiche per garantire il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione on line e garantisce l'accesso ai dati ed alle informazioni attraverso l'interattività dell'utenza e l'integrazione tra le amministrazioni; il sito web assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni per cittadini e utenti.
5. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dal regolamento in materia di accesso.

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO D. DIANO
Allegato alla delibera di C.D./C.E.
N. 018 del 19 SET. 2013
Il Funzionario Amm.vo
Dott. Biagio Gregorio

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato al
N. 018 19 SET. 2013

Sommario

Art. 1 - Natura Giuridica 2
Art. 2 - Competenza territoriale 2
Art. 3 - Finalità 2
Art. 4 - Nome e simbolo del Parco 4
Art. 5 - Organi 4
Art. 6. Il Presidente 4
Art. 7 - Consiglio direttivo 5
Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio direttivo 5
Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo 6
Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo 6
Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo 7
Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo 7
Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 8
Art. 14 - Pubblicità delle sedute 8
Art. 15 - Vice Presidente 8
Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze 8
Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva 9
Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva 9
Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva 9
Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva 10
Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva 10
Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti 10
Art. 23 - Comunità del Parco 10
Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni 10
Art. 25 - Indennità e gettone di presenza 11
Art. 26 - Direttore 11
Art. 27 - Pianta organica 12

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO e VALLO DI DIANO
Allegato alla delibera di C.D. N. 018 19 SET. 2013

Art. 28 – Personale 12
Art. 29 - Corsi di formazione professionale 13
Art. 30 – Tutela dei diritti 13
Art. 31 - Regolamento del Parco 13
Art. 32 - Piano per il Parco 13
Art. 33 - Nulla osta 14
Art. 34 - Piano pluriennale economico e sociale 14
Art. 35 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi 15
Art. 36 - Entrate dell'Ente 15
Art. 37 - Accordi di programma 16
Art. 38 – Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" 16
Art. 39 – Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate" 16
Art. 40 - Aree contigue 17
Art. 41- Partecipazione, Trasparenza e Performance 17